

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

RAZZA BASTARDA

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle vigenti norme di legge in materia, ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e s.m.i., una associazione avente la seguente denominazione "RAZZA BASTARDA ODV", d'ora in avanti, per brevità, denominata "Associazione", con sede legale in Italia, nel Comune di Pisa, in via Italo Bargagna n. 38 (56124 - Pisa).

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti, mentre il trasferimento dell'indirizzo della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria ne alcuna comunicazione.

L'Associazione di volontariato opera su tutto il territorio italiano.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità ed attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il continuato svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, e/o tramite le prestazioni personali/volontarie e gratuite dei propri aderenti, e/o delle persone aderenti agli Enti associati, e precisamente:

- "protezione, tutela, difesa degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i." quale attività di interesse generale di cui alla lettera e) comma 1 art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare per il perseguimento, lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione - nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, nella tutela e del rispetto degli animali bisognosi di attenzioni e cure - si propone di:

- a) - tutelare e salvaguardare gli animali anche in stato di libertà, nella prevenzione del randagismo, del controllo delle nascite, della cura e dell'accoglienza degli animali bisognosi, su tutto il territorio nazionale, ovvero ospiti nei canili: sia pubblici che privati convenzionati, nei rifugi ed anche in custodia presso altre associazioni;
- b) - individuare e selezionare possibili soggetti affidatari/adottanti che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati/adottati, ivi compresa la verifica ed il controllo della Associazione sul mantenimento e sullo stato di salute degli stessi;
- c) - la gestione diretta ed indiretta di strutture dove gli animali recuperati siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee in attesa del loro affido/adozione;
- d) - la promozione della cultura e del senso civico, volta al miglioramento nella società di tutti quei valori di solidarietà legati alla cura ed alla tutela dei rapporti di convivenza fra uomini, natura ed animali.

A tal fine l'Associazione organizza iniziative, mostre, fiere, convegni, dibattiti, congressi, viaggi, corsi, eventi culturali, centri di studio e di insegnamento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero, e può fare pubblicazioni anche a mezzo attività radiofonica, radiotelevisiva e della rete telematica mondiale (world wide).

Le attività sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia Pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

Per il raggiungimento dei scopi di cui sopra, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, si rapporta con le Istituzioni Pubbliche e private, con le altre associazioni aventi scopo analogo od affine al proprio e può compiere tutti gli atti ed operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, fidejussoria e finanziaria, nessuna esclusa od eccettuata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione, per gli scopi di cui sopra, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi a mezzo - sia di erogazioni liberali che attraverso la richiesta a terzi - di donazioni e legati, eredità e lasciti, contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, per gli scopi di cui sopra, può percepire contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti anche Locali, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari,

ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli Associati)

Sono membri dell'Associazione gli associati fondatori e tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione - e di sottostare imprevedibilmente al suo Statuto - ovvero le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro o economico, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, la loro inventiva, le loro competenze e conoscenze.

E' consentita la partecipazione di altri Enti del Terzo Settore a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Colui che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi scrupolosamente alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- c) - l'indicazione della propria adesione alla Associazione quale associato sostenitore o associato ordinario di cui al successivo Articolo 4 del presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Si considera tacitamente ratificata solo dopo che l'interessato avrà versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'Organo di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, colui che l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti e/o a termine.

ARTICOLO 4

(Categorie di associati)

Gli associati si suddividono in:

- a) - associati fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) - associati ordinari sostenitori: coloro che contribuiscono prevalentemente in modo diretto al sostentamento ed al perseguimento degli scopi della Associazione, che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche in forma indiretta, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato sostenitore è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l'Associazione. Agli associati sostenitori possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono anche vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
- c) - associati ordinari onorari: coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Organo di Amministrazione su proposta dello stesso e/o del Presidente. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati;
- d) - associati ordinari partecipanti: coloro che contribuiscono, nei limiti delle proprie possibilità, prevalentemente in modo indiretto al sostentamento ed al perseguimento degli scopi della Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto. Ai soli associati fondatori, associati ordinari onorari ed associati ordinari sostenitori viene riconosciuto, dal presente Statuto, il diritto di eleggere l'Organo Associativo, ovvero il Consiglio Direttivo, e di essere eletti negli stessi.

Agli stessi viene fatto obbligo della vigilanza e dell'applicazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, ovvero comunicare senza indugio all'Organo Associativo eventuali violazioni, anche solo di carattere morale volti a minare l'onorabilità dell'Associazione, per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 5

(Diritti ed obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno il diritto di voto.

Tutti gli associati godono del diritto di:

- a) - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- b) - frequentare i locali dell'Associazione;
- c) - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- d) - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- e) - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate ovvero rinunziarvi;
- f) - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- h) - ricevere, entro 30 (trenta) giorni dall'atto di ammissione, la tessera sociale avente validità annuale.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

- a) - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- d) - notificare al Presidente eventuale variazione del proprio indirizzo di residenza, di posta elettronica e di cellulare entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione.
- e) - partecipare fattivamente, attraverso un qualsiasi tipo di contributo personale, alle iniziative

dell'Associazione.

ARTICOLO 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde:

- a) - per decesso;
- b) - per esclusione e/o espulsione e/o radiazione;
- c) - per recesso;
- d) - per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, ovvero trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito del pagamento;
- e) - per comportamento, anche di natura morale, contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- f) - per persistenti violazioni degli obblighi previsti dal presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e/o Deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle Deliberazioni degli Organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso e/o espulso e/o radiato dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato associato. La deliberazione di esclusione/espulsione/radiazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, viene pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla stabilità della vita associativa, ovvero quando, in qualunque modo arreca danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione degli associati radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi saldando le morosità e pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dagli Organi dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Colui che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Il recesso, l'esclusione/espulsione/radiazione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto, escluso/espulso/radiato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento di esclusione/espulsione/radiazione si intende sospeso e diviene operativo dalla data di annotazione sul libro associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione/espulsione/radiazione.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte, come previsto dal comma 8 lettera a) dell'art.148 del TUIR.

I diritti di partecipazione all'Associazione non quindi sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 7

(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
 - Il Vice Presidente (Organo facoltativo);
 - l'Organo di Controllo (da nominare, laddove non divenga obbligatorio, al ricorrere dei requisiti e termini previsti dalla legge);
- ovvero
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (da nominare, laddove non divenga obbligatorio, al ricorrere dei requisiti e termini di Legge).

Ai componenti degli Organi Associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 (Assemblea)

L'Assemblea degli associati, con i limiti stabiliti dal precedente Articolo 4 del presente Statuto, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche a mezzo world wide (web) ed è presieduta da un Presidente nominato, con i limiti stabiliti dal precedente Articolo 4 del presente Statuto, dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire in presenza, in connessione remota, per delega, per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di associato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, con i limiti stabiliti nel precedente articolo 4 del presente Statuto, validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea, in forma straordinaria, deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea, con i limiti stabiliti nel precedente articolo 4 del presente Statuto, ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) - nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- b) - approva il bilancio di esercizio;
- c) - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) - delibera sulla esclusione e/o espulsione e/o radiazione degli associati (se lo Statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea);

- e) - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - h) - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto in materia ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto in materia.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e in conformità ed esecuzione delle disposizioni di legge in materia e come previsto dal comma 8 lettera b) dell'art.148 del TUIR.

ARTICOLO 9

(Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione della Associazione è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) - la nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente (organo facoltativo) ed un Segretario (organo facoltativo);
- b) - l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, nonché la delibera dell'eventuale Regolamento Interno e le sue variazioni;
- c) - la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) - la predisposizione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) - la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) - la delibera di ammissione degli associati, ovvero la esclusione, la espulsione e la radiazione degli associati ivi compresa la delibera delle azioni disciplinari e/o giudiziarie da perseguire nei confronti degli stessi;
- g) - le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- h) - la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) - la cura e la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra i 3 (tre) ed i 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea, con i limiti previsti dal precedente Articolo 4 del presente Statuto.

I componenti l'Organo di Amministrazione restano in carica per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati, con i limiti previsti dal precedente Articolo 4 del presente Statuto, provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

In subordine il Consiglio Direttivo può provvedere di propria iniziativa alla sostituzione del Consigliere decaduto, salvo poi ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Se ratificato dalla Assemblea, con i limiti previsti dal precedente Articolo 4 del presente Statuto, il Consigliere neo eletto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri costituenti il Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea, con i limiti previsti dal precedente Articolo 4 del presente Statuto, deve provvedere immediatamente alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate - tra i propri associati - dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e/o di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, nei rapporti interni ed in quelli esterni, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente può aprire, gestire e chiudere, anche a firma singola, conti correnti, depositi e tutto quanto costituisce l'intero patrimonio sociale dell'Associazione, con i limiti e gli obblighi imposti dalla legge.

Il Presidente è eletto, con i limiti stabiliti nel precedente Articolo 4 del presente Statuto, dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, sempre con i limiti stabiliti nel precedente Articolo 4 del presente Statuto, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea, con i limiti stabiliti nel precedente Articolo 4 del presente Statuto, per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Laddove non sia stato nominato un Vice Presidente dell'Associazione, il Presidente nomina di volta in volta il suo sostituto, previa approvazione della nomina del predetto sostituto, da parte della maggioranza del Comitato Direttivo

ARTICOLO 11

(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31, la

revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale, debitamente iscritta nell'apposito Registro.

ARTICOLO 13

(Patrimonio)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito, a titolo elencativo ma non esaustivo:

- a) - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) - dai contributi dello Stato, di Enti ed Associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- c) - da eventuali fondi di riserva.

L'intero patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I beni immobili, i beni mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ARTICOLO 15

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi Pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 16

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno; detto bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 ed 87 del D.Lgs. 117/2017.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Articolo 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- e) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo laddove istituito;
- f) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione di promozione culturale, in ossequio al disposto dell'art. 18, comma 1 D.Lgs. 117/2017, provvede ad assicurare associati e volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina, con i limiti stabiliti nel precedente Articolo 4 del presente Statuto, di uno o più Liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21

(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 22

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Associati, oppure tra gli Organi e gli Associati, deve essere devoluta alla "procedura di conciliazione" che verrà avviata da un amichevole Conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 (trenta) giorni, dal Presidente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice Civile.

Terese Rizzo